



**COMUNE DI GERENZANO**  
**Provincia di Varese**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 28 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Attuazione agevolazioni Tari ai sensi dell'art. 6 DL 73/2021. Provvedimenti.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, si è riunito in modalità videoconferenza il Consiglio Comunale ai sensi di legge e del decreto del Sindaco prot. n. 15267 del 07/11/2020. La seduta è pubblica in quanto video trasmessa in streaming.

Assume la presidenza il Sindaco Ivano CAMPI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Angelo Quagliotti. Risultano presenti:

N. d'ordine	Nominativi	Presenti	Assenti
1.	CAMPI Ivano	Presente	
2.	BORGHI Pierangelo	Presente	
3.	MARIOTTI Monica	Presente	
4.	PINI Emanuele	Assente	
5.	VIOTTI Stefano	Assente	
6.	BORGHI Dario Valter	Assente	
7.	AMATI Vincenzo	Presente	
8.	BONZINI Giulia	Presente	
9.	Albani Matteo	Presente	
10.	PEDROTTI Andrea	Presente	
11.	CASTAGNOLI Stefania	Presente	
12.	SINIGAGLIA Tiziana Valeria	Presente	
13.	BORGHI Cristiano	Presente	
14.	BONZINI Elena	Assente	
15.	CATTANEO Gregorio Dario	Presente	
16.	GIANNI Pier Angelo	Presente	
17.	FRANCHI Marco	Presente	
<b>TOTALE N.</b>		<b>13</b>	<b>4</b>

Il Sindaco dà la parola all'Assessore al Bilancio Castagnoli Stefania che relazione sull'argomento.

...*omissis*...

Durante la relazione accede alla riunione il consigliere Borghi Dario Valter (ore 21:21).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce l'imposta unica comunale la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

Considerato che l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni") ha fissato il termine, limitatamente all'anno 2021 e autonomo rispetto al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021;

Visto l'art. 6 del DL 73/2021 (cd Decreto Sostegni-bis) che recita testualmente:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

Dato atto che le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 ammontano ad € 50.725 e sono così definite:

Agevolazione Tari massima ammissibile 2020	132.725,00
di cui UD	18.265,00
di cui UND	114.460,00
Utilizzo per riduzione tariffe Tari UND 2020	82.000,00
Totale agevolazione Tari massima ammissibile al netto dell'utilizzo e confluita in avanzo vincolato 31/12/2020	50.725,00
di cui UD	18.265,00
di cui UND	32.460,00

Dato atto che ad oggi non è stato ancora emesso il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse per le agevolazioni Tari 2021 alle utenze non domestiche ex art. 6 del DL 73/2021 e che le stesse sono state divulgate ufficiosamente da Anci Ifel e stimate, per il Comune di Gerenzano, in € 90.938,00.

Rilevato tuttavia che il termine perentorio per l'approvazione delle tariffe Tari rimane determinato per legge al 30.06.2021 e che lo stesso Ifel in data 18.06.2021 ha espresso parere nel quale si sostiene che l'adozione delle agevolazioni Tari è atto equiparabile all'adozione delle tariffe Tari;

Vista la nota del Vice Sindaco e dell'Assessore al Bilancio del Comune di Gerenzano di cui al Prot. nr. 9840 del 21.06.2021 (All. 1) con la quale sono state indicate al Settore Finanziario le percentuali di riduzione delle tariffe da applicare alle categorie di utenze non domestiche che sono state soggette a chiusure ed a restrizioni durante le cd fasi di zona rossa, zona arancione e zona gialla, nonché alle categorie di utenze non domestiche che hanno subito significative penalizzazioni sotto il profilo economico a causa degli effetti della pandemia in essere;

Ritenuto di fare proprie le proposte di riduzione delle tariffe Tari per l'anno 2021 per le utenze non domestiche come da nota sopracitata di cui al Prot. nr. 9840 del 21.06.2021;

Preso atto:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2021 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2021;
- che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella medesima seduta è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) da rendersi immediatamente eseguibile;

Richiamato l'art. 38 di detto Regolamento Tari il quale recita testualmente che "1. In considerazione dell'emergenza Covid-19 e limitatamente all'anno 2021, è riconosciuta la facoltà al Consiglio Comunale, di concedere riduzioni TARI per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

2. Le agevolazioni sono applicate d'ufficio in sede di elaborazione e calcolo della TARI e il costo deve trovare prioritaria copertura sui fondi istituiti dal Ministero dell'Interno finalizzati alla concessione, da parte dei comuni, di riduzioni della TARI, di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 in favore delle predette categorie economiche.";

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Rilevato, per quanto sopra esposto, che in assenza del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse ex art. 6 DL 73/2021, viene differita la relativa variazione di bilancio alla successiva emanazione del provvedimento citato;

Rilevato altresì che per la frazione di risorse per agevolazioni Tari assegnata nel 2020 per le utenze domestiche, di cui l'ente è venuto a conoscenza nel 2021 a seguito della pubblicazione del prospetto Ifel, si propone di applicare dette riduzioni sulla Tari 2020 a favore dei nuclei famigliari in difficoltà economica secondo criteri da definirsi da parte della Giunta Comunale;

Ritenuto infine di differire la scadenza della prima rata Tari 2021 al 30.09.2021 al fine di permettere l'applicazione delle riduzioni tariffarie come meglio sopra descritte alle utenze non domestiche già nel ruolo 2021;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito attesa la perentorietà del termine perentorio di adozione del presente provvedimento entro il 30.06.2021, adempimento i cui termini di adozione sono stati equiparati al termine di adozione delle tariffe 2021 nella circolare Ifel del 18.06.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti di cui al Prot. nr. 9921 del 22.06.2021;

Visti:

- il T.U.E.L 2000/267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 29.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il Sindaco presidente invita alla votazione mediante alzata di mano:

- presenti n. 14
- favorevoli n. 14
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto per l'anno 2021 le tariffe della TARI sono quelle adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021;
3. Di differire la scadenza della prima rata Tari al 30 settembre 2021 per le motivazioni argomentate in premessa, mentre rimane invariata la scadenza della seconda rata;
4. Di approvare i criteri di riduzione delle tariffe Tari alle utenze non domestiche, facendo proprio la proposta di cui alla nota Prot. nr. 9840 del 21.06.2021 (All. 1), e così determinate:

- a. Riduzione delle tariffe fisse e variabili alle utenze non domestiche chiuse o che hanno subito limitazioni dell'attività nelle fasi definite da DPCM come caratterizzate da uno scenario pandemico di elevata e massima gravità (cd. "zona arancione" e "zona rossa") nonché alle attività delle utenze non domestiche sospese o soggette a restrizione anche nei periodi di applicazione delle misure di contenimento previste per la cd "zona gialla" in rapporto ai periodi dettati dalle ordinanze del Ministero della Salute (riduzione del 100% delle tariffe in base al numero di giorni interessati dai provvedimenti sopra citati/365). In particolare: categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), categoria 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), categoria 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), categoria 17 (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub), categoria 23 (mense, birrerie, amburgherie), categoria 24 (bar, caffè, pasticceria), categoria 30 (discoteche e night club).
  - b. Riduzione del 15% delle tariffe fisse e variabili alle seguenti utenze non domestiche: categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), categoria 4 (campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi), categoria 6 (esposizioni e autosaloni), categoria 8 (alberghi senza ristorante), categoria 9 (case di cura e riposo), categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali), categoria 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), categoria 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), categoria 17 (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub), categoria 23 (mense, birrerie, amburgherie), categoria 24 (bar, caffè, pasticceria), categoria 30 (discoteche e night club) in quanto dette categorie hanno subito significative penalizzazioni sotto il profilo economico a causa della minore circolazione di persone e merci e della riduzione, nel complesso, dell'attività economica.
5. Di dare atto che si procederà all'adozione di una adeguata variazione di bilancio successivamente all'emanazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse ex art. 6 DL 73/2021 che ne determinerà con certezza l'ammontare;
  6. Di demandare al Settore Finanziario la predisposizione di tutti i provvedimenti necessari al fine di concedere alle utenze non domestiche le riduzioni sulle tariffe Tari in essere per l'anno 2021 sulla base dei criteri stabiliti nel precedente punto 4);
  7. Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche relative a famiglie in difficoltà economica al fine dell'utilizzo della quota a disposizione assegnata nel corso del 2020 e confluita in avanzo vincolato per un totale di € 18.265,00;
  8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'art.15 bis del Decreto Legge 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019 n.58 e della nota M.E.F prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine, con votazione separata, espressa per alzata di mano,

- presenti           n. 14
- favorevoli        n. 14

- contrari n. 0
- astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi del 4 comma dell'art.134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso.

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta (ore 21:25).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**( Ivano CAMPI)**

**IL SEGRETARIO**  
**(dott. Angelo Quagliotti)**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.  
L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*



**COMUNE DI GERENZANO**  
**Provincia di Varese**

Proposta n. 30 del 21-06-2021 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:

Attuazione agevolazioni Tari ai sensi dell'art. 6 DL 73/2021. Provvedimenti.

---

- COMMERCIO E TRIBUTI

---

---

**Pareri sulla proposta della presente deliberazione**  
(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Lì, 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SILVIA PICCOLI

---

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*



**COMUNE DI GERENZANO**  
**Provincia di Varese**

Proposta n. 30 del 21-06-2021 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:

Attuazione agevolazioni Tari ai sensi dell'art. 6 DL 73/2021. Provvedimenti.

---

- COMMERCIO E TRIBUTI

---

---

**Pareri sulla proposta della presente deliberazione**  
(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

SILVIA PICCOLI

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Lì, 21-06-2021

IL RESPONSABILE  
SILVIA PICCOLI

---

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*



# COMUNE DI GERENZANO

Provincia di Varese

Prot. n. \_\_\_\_\_ Uff. Rag  
Categoria \_\_\_\_\_/Classe \_\_\_\_\_

Gerenzano, 21.06.2021

Al Settore Finanziario  
c/o Sede Comunale

OGGETTO: Riduzioni Tari Covid19 anno 2021. Richiesta provvedimenti.

In considerazione del perdurare della pandemia e delle chiusure che in molti casi hanno fermato o ridotto per mesi talune attività economiche del territorio e dato atto che con il Decreto Sostegni-bis è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di permettere ai Comuni di concedere riduzioni Tari alle categorie economiche più colpite, si chiede al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre tutti i provvedimenti necessari al fine di concedere alle utenze non domestiche riduzioni sulle tariffe Tari in essere per l'anno 2021 sulla base dei seguenti criteri:

- Riduzione delle tariffe fisse e variabili alle utenze non domestiche chiuse o che hanno subito limitazioni dell'attività nelle fasi definite da DPCM come caratterizzate da uno scenario pandemico di elevata e massima gravità (cd. "zona arancione" e "zona rossa") nonché alle attività delle utenze non domestiche sospese o soggette a restrizione anche nei periodi di applicazione delle misure di contenimento previste per la cd "zona gialla" in rapporto ai periodi dettati dalle ordinanze del Ministero della Salute (riduzione del 100% delle tariffe in base al numero di giorni interessati dai provvedimenti sopra citati/365). In particolare: categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), categoria 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), categoria 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), categoria 17 (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub), categoria 23 (mense, birrerie, amburgherie), categoria 24 (bar, caffè, pasticceria), categoria 30 (discoteche e night club).
- Riduzione del 15% delle tariffe fisse e variabili alle seguenti utenze non domestiche: categoria 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), categoria 4 (campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi), categoria 6 (esposizioni e autosaloni), categoria 8 (alberghi senza ristorante), categoria 9 (case di cura e riposo), categoria 11 (uffici, agenzie, studi



# COMUNE DI GERENZANO

Provincia di Varese

professionali), categoria 13 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), categoria 15 (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato), categoria 17 (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub), categoria 23 (mense, birrerie, amburgherie), categoria 24 (bar, caffè, pasticceria), categoria 30 (discoteche e night club) in quanto dette categorie hanno subito significative penalizzazioni sotto il profilo economico a causa della minore circolazione di persone e merci e della riduzione, nel complesso, dell'attività economica.

Si chiede quindi di predisporre proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di prossima convocazione prevedendo le riduzioni sopra esposte.

In fede,



Il Vice Sindaco  
(Pierangelo Borghi)



L'Assessore al Bilancio e Commercio

(Stefania Castagnoli)

**Roberto Mario Valentino Rava**

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscr. al n. 161 dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona

REVISORE CONTABILE

Iscr. al n. 79949 del Registro dei Revisori Legali

**Spett.le**

**Comune di Gerenzano**

**Via Duca degli Abruzzi, 2**

**21040 – GERENZANO (VA)**

Email: [comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 21-06-2021  
ATTUAZIONE AGEVOLAZIONI TARI AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021. PROVVEDIMENTI.**

Il sottoscritto **Roberto Mario Valentino Rava**, Revisore unico dei conti del Comune di Gerenzano (VA) – come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2018;

**VISTO**

- l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (disciplina TARI) e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 n. 296 del 27 dicembre 2006;
- l'art. 1, comma 738, della legge 160/2019 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui alla citata legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disponendo altresì che l'IMU (imposta municipale propria) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni") che ha fissato il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 6 del DL 73/2021 (cd Decreto Sostegni-bis);
- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**CONSIDERATO**

- la deliberazione del C.C. n. 9 del 09.03.2021 (approvazione tariffe TARI per il 2021);
- il Regolamento TARI oggetto di proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 19-06-2021 sulla quale lo scrivente organo di revisione ha espresso parere favorevole in data odierna;

**ESAMINATA**

la proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

**VISTO**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ESPRIME**

**parere favorevole**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del Testo unico degli

**Roberto Mario Valentino Rava**

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscr. al n. 161 dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona

REVISORE CONTABILE

Iscr. al n. 79949 del Registro dei Revisori Legali

---

enti locali, sulla proposta di delibera sopra citata, con vincolo – per quanto attiene al rispetto degli equilibri di bilancio – all'adozione della variazione di bilancio conseguente all'emanazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse ex art. 6 DL 73/2021 che ne determinerà con certezza l'ammontare.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore unico dei conti  
Roberto Mario Valentino Rava



Cremona, 22 giugno 2021